



Comune di Borgo Vercelli

Piazza XX Settembre N°2 – CAP 13012 - Tel. 0161/32136 – 329959 - Fax 0161/32777

Cod. Fiscale: 80003710029 - P.I.V.A.: 00376420022

www.comuneborgovercelli.it – protocollo@comuneborgovercelli.it

PEC: protocollo.comuneborgovercelli@legalmail.it

Copia

DELIBERAZIONE N. 25

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

del giorno 29/09/2017

Adunanza in seduta Straordinaria di 1° convocazione - Seduta Pubblica.

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N.100.

L'anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di settembre alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. DEMAGISTRI MARIO - Sindaco	Sì
2. DOTT BALZARETTI ALBERTO MASSIMO - Consigliere	No
3. STRIGINI BARBARA - Consigliere	Sì
4. BIONDOLILLO MARCO - Consigliere	Sì
5. PASQUINO GIAN-PAOLO - Consigliere	No
6. ZAMPOLLO LUISELLA - Consigliere	Sì
7. VIGONE ALESSANDRO - Consigliere	Sì
8. BALDO MAURIZIO - Consigliere	Sì
9. DOTT.SSA DONIS CLAUDIA - Consigliere	Sì
10. AVV. PEDRINAZZI GIULIA - Consigliere	Sì
11. SONATO MASSIMILIANO - Consigliere	No
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott. Mariano CINGOLANI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Sono inoltre presenti gli Assessori aventi diritto Sigg.ri: **ALFIERI Isabella**.

Essendo legale il numero degli intervenuti DEMAGISTRI MARIO, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

IL SINDACO PRESIDENTE DEMAGISTRI MARIO:

VISTO quanto disposto dal D.lgs 19.08.2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, della L. 07.08.2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.lgs 16.06.2017, n. 100.

VISTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

RILEVATO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in Società nelle seguenti ipotesi:

- 1) esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività indicate nell'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.lgs n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, del T.U.S.P.;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.lgs n. 50/2016;
- 2) ovvero, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del T.U.S.P., al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio; in questo caso, le partecipazioni, anche in deroga a quanto indicato nel suddetto art. 4, comma 1, del T.U.S.P. devono riferirsi a Società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle Amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

RILEVATO altresì che, per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30.09.2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23.09.2016, al fine di alienarle oppure razionalizzarle, fonderle o sopprimerle qualora tali partecipazioni:

- 1) non siano riconducibili ad alcuna delle ipotesi di mantenimento più sopra indicate, previste dall'art. 4, commi 1, 2 e 3, del T.U.S.P.;
- 2) non soddisfino i requisiti previsti dall'art. 5, commi 1 e 2, del T.U.S.P., vale a dire, il loro mantenimento non corrisponde più con il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente o, pur corrispondendo, sussistono valutazioni di convenienza economica e di insostenibilità finanziaria tali da indurre al non mantenerle, anche in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle relative risorse impegnate o della possibilità di poter gestire direttamente o di esternalizzare il servizio a loro affidato, ovvero della evidente incompatibilità del loro mantenimento con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del T.U.S.P., vale a dire:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P.;
 - b) partecipazioni in Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in Società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da Enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in Società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in Società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di Società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.

APPURATO INOLTRE:

- che le disposizioni del predetto T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo anche all'efficiente gestione delle partecipazioni societarie, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- che la revisione straordinaria di cui trattasi è un adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere esplicitamente rilevato e comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, del T.U.S.P.;
- che le Società oggetto della rilevazione straordinaria sono quelle, anche consortili, costituite in forma di Società per azioni o di Società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa, e quindi: Società per azioni, Società in accomandita per azioni, Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo, Società estera, Società a responsabilità limitata, Società a responsabilità limitata per azioni, Società semplice, Società cooperativa, Società consortili per azioni, Società consortili a responsabilità limitata, Società cooperative a responsabilità limitata;
- che, invece, non formano oggetto della medesima rilevazione le partecipazioni del Comune in Organismi associativi che hanno forma diversa da quella societaria, quali i Consorzi (ad esempio: i Consorzi di bonifica, i Consorzi socio-assistenziali, i Consorzi per la gestione dei rifiuti solidi urbani, ecc.), le gestioni associate con un Ente capofila (convenzioni), le Unioni di Comuni, le Autorità d'Ambito, gli Enti a partecipazione obbligatoria quali ad esempio le Aziende sanitarie e simili, le Associazioni (tipo Proloco) e le Fondazioni, per le quali la legge regionale e il codice civile mantengono la loro efficacia;
- che l'esito della ricognizione, anche in assenza di partecipazioni o in caso di decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, deve essere comunicato attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all'art. 17 del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito in L. 11.08.2014, n. 114; inoltre, le informazioni così acquisite devono essere rese disponibili alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti (vedasi al riguardo la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n. 19 del 19.07.2017 e la scheda di rilevazione ivi allegata), nonché, entro il 31.10.2017, alla struttura del Ministero dell'Economia e Finanza competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle Società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del D.lgs n. 175/2016 e s.m.i., mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo "Partecipazioni" disponibile all'indirizzo internet: <https://portalesoro.mef.gov.it>, nella sezione dedicata alla "Revisione straordinaria"; - che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della Società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater dello stesso codice;

FATTO PRESENTE che, basandosi su tutto quanto precede, il Servizio Finanziario ha effettuato apposita ricognitoria in merito alle partecipazioni societarie del Comune.

VISTO l'esito della suddetta ricognitoria come da allegato "A" alla presente quale parte integrante e sostanziale il cui format è stato predisposto sul format della scheda di rilevazione allegata alla deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n. 19/2017 succitata.

DATO ATTO CHE da tale ricognitoria emerge, in sintesi:

- 1) che le partecipazioni societarie possedute direttamente dal Comune alla data del 23.09.2016 sono le seguenti:
 - a) Consorzio Vercellese Formazione Professionale (CO.VER.FO.P.), Società Cooperativa a responsabilità limitata, con sede a Vercelli, costituito ai sensi della L.R. 13.04.1995, n. 63, recante: "Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale";
 - oggetto sociale: attività di formazione finanziate da Enti pubblici, comunitari o privati; specializzazione e qualificazione dei giovani laureati, diplomati delle scuole medie superiori ed inferiori per il loro primo inserimento, con mansioni qualificate, nell'attività produttiva; riqualificazione, riconversione ed elevamento delle capacità professionali dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi; acquisizione e diffusione, nel territorio, delle conoscenze tecniche e scientifiche, pertinenti alle finalità della Società consortile; fornire alle Aziende consortili ed esterne, ad Enti pubblici o privati, tutta l'assistenza in materia di formazione e sviluppo, di supporto tecnologico, organizzativo e amministrativo; svolgimento di ogni attività tra quelle demandate dalla L.R. n. 63/1995, e dalle altre normative vigenti, alle Agenzie formative;
 - quota di partecipazione 0,36%;
 - anno di costituzione: 1999;
 - durata della partecipazione: sino al 31.12.2020;
- 2) che il Comune non possiede delle partecipazioni societarie indirettamente, alla data del 23.09.2016, per il tramite di Società partecipate direttamente,

DATO ALTRESÌ ATTO che le partecipazioni societarie oggetto di revisione sono tutte riferite a Società pubbliche o a prevalente capitale pubblico che:

- svolgono attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento di interessi generali e delle finalità istituzionali proprie del Comune ovvero di beni e servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
- hanno dipendenti e il loro numero è superiore al numero degli amministratori; - non svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre Società o Enti partecipati dal Comune;
- hanno una sana gestione economico-finanziaria, nel triennio precedente hanno conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro e per quattro dei cinque esercizi precedenti non hanno prodotto un risultato negativo;
- non necessitano di contenimento dei costi di funzionamento, né di essere aggregate ad altre Società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del T.U.S.P.;
- non comportano oneri a carico del bilancio comunale.

CONSIDERATO che, per le valutazioni che precedono, le Società partecipate dal Comune hanno titolo per essere mantenute, avuto riguardo all'ottimale loro funzionamento, all'assenza di alcun tipo di incidenza finanziaria sul bilancio comunale ed all'esiguità delle quote di partecipazioni detenute che, seppur non consentono all'Ente di intraprendere autonomamente iniziative di governance, consentono però allo stesso di partecipare, attraverso i suoi rappresentanti, all'assunzione di significative decisioni nell'ambito di procedure ed attività che riguardano la gestione e il governo di importanti servizi erogati alla cittadinanza,

ATTESO, pertanto, di dover provvedere in merito sulla base del contenuto recato dalla sottostante proposta di deliberazione in relazione al quale sono stati acquisiti:

- i pareri tecnico e contabile favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il parere favorevole del Revisore dei Conti reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 3), del succitato T.U. Enti Locali.

RAVVISATA nel caso di specie la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), del menzionato T.U. Enti Locali.

FORMULA la seguente proposta di

D E L I B E R A

- 1) **DI APPROVARE** quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione.
- 2) **DI APPROVARE**, conseguentemente, la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 23.09.2016, accertandole come da allegato "A" alla presente proposta di deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 3) **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** che, a seguito della revisione straordinaria suddetta, sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni societarie di cui all'allegato "A", per le motivazioni esposte in narrativa.
- 4) **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Finanziario ogni adempimento occorrente per la compiuta esecuzione dell'adottanda deliberazione, ivi inclusa la comunicazione, entro il 31.10.2017, dell'esito della revisione straordinaria attraverso l'apposito applicativo "Partecipazioni" disponibile all'indirizzo internet: <https://portalesoro.mef.gov.it>, nella sezione dedicata alla "Revisione straordinaria", e la trasmissione di copia della stessa adottanda deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 7. di disporre, infine, che copia dell'adottanda proposta di deliberazione sia pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune, nell'apposita sezione dell'"Amministrazione Trasparente".

Borgo Vercelli, 20/09/2017

IL SINDACO
F.to DEMAGISTRI MARIO

PARERI ART. 49 D.LGS. D.LGS. 18.08.2000 N. 267 SS.MM.II..

Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

Borgo Vercelli , 29/09/2017.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariano CINGOLANI

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, esprime sulla proposta di deliberazione sopra riportata parere favorevole per quanto di competenza ai sensi dell'art. 49 del del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii. ed attesta la regolarità contabile.

Borgo Vercelli, 29/09/2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Mariano CINGOLANI

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTO di aderire alla proposta di deliberazione avanzata dal Sindaco;

ACQUISITI i prescritti pareri sottoscritti dai Responsabili dei Servizi interessati all'atto in parola;

RICONOSCIUTO come gli interventi, così come sopra esposti, siano da ricondursi a quanto integralmente contenuto nel referto di registrazione il quale costituisce base e riferimento fondante per quanto contenuto nel presente verbale che sarà sottoposto a successiva approvazione del Consiglio Comunale;

CON VOTI favorevoli n. 6, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Gruppo consiliare "Progetto comune"), espressi palesemente

DELIBERA

DI APPROVARE la sopra esposta proposta di deliberazione che qui s'intende integralmente riportata.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del PRESIDENTE SINDACO

CON VOTI favorevoli n. **6**, contrari n. **0**, astenuti n. **2** (Gruppo consiliare "Progetto comune"), espressi palesemente

DELIBERA

DI DICHIARARE, stante l'urgenza, il presente verbale immediatamente eseguibile ex articolo n. 134 c. 4 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ss.mm.ii..

ANNULLATA

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to DEMAGISTRI MARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariano CINGOLANI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

N. _____ Reg. Pubb.

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Borgo Vercelli, 23/10/2017

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariano CINGOLANI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 23/10/2017

Il Segretario Comunale
Dott. Mariano CINGOLANI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione

è divenuta esecutiva

Borgo Vercelli,

IL SEGRETARIO COMUNALE
